

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

PROVVISORIO
2005/0157(COD)

15.12.2005

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea
(COM(2005)0377 – C6-0252/2005 – 2005/0157(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Zita Pleštinšá

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea
(COM(2005)0377 – C6-0252/2005 – 2005/0157(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0377)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0252/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) La normazione europea è un'attività volontaria svolta da e per le parti interessate al fine di istituire norme e altri prodotti di normazione che soddisfino le loro esigenze. I suddetti prodotti di normazione sono elaborati dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno

Non concerne la versione italiana.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (in prosieguo: "organismi europei di normazione").

(Modifica di ordine linguistico. Concerne solo la versione slovacca.)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) Per la Comunità è necessario contribuire al finanziamento della normazione europea, vista l'importanza del suo ruolo come sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie. La normazione europea contribuisce al funzionamento e al consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive cosiddette di "nuovo approccio" nei settori della salute, della sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei consumatori, o anche per garantire l'interoperabilità in settori come quello dei trasporti. Essa consente inoltre di migliorare la competitività delle imprese agevolando la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in attività come quelle delle tecnologie dell'informazione. È quindi opportuno includere nella presente decisione il finanziamento delle attività di normazione europea nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, disciplinato dalla decisione 87/95/CE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle

Non concerne la versione italiana.

telecomunicazioni.

(Modifica di ordine linguistico. Concerne solo la versione slovacca.)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 3
Considerando 5

(5) Il finanziamento comunitario deve essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normazione, ad agevolarne l'uso da parte delle imprese **grazie alla traduzione nelle varie lingue comunitarie, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione ed infine a garantire la promozione globale di tale sistema.**

(5) Il finanziamento comunitario deve essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normazione **e** ad agevolarne l'uso da parte delle imprese **dell'Unione, in particolare le PMI, promuovendone la** traduzione nelle varie lingue comunitarie.

Emendamento 4
Considerando 9

(9) Il finanziamento delle attività di normazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove eseguite in laboratori collegati, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre la promozione della normazione a livello europeo ed internazionale deve poter includere la realizzazione di programmi di cooperazione e di assistenza tecnica con paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati ed il rafforzamento della competitività delle imprese è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri enti tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

(9) Il finanziamento delle attività di normazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove eseguite in laboratori collegati, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre la promozione della normazione a livello europeo ed internazionale deve poter includere la realizzazione di programmi di cooperazione e di assistenza tecnica con paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati ed il rafforzamento della competitività delle imprese **dell'Unione europea** è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri enti tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

Emendamento 5
Considerando 11

(11) Considerata la specificità dei lavori di normazione e, in particolare, la partecipazione importante delle varie parti interessate, **tra cui le imprese**, al processo di normazione **tramite la fornitura di esperti**, è necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normazione oggetto di una sovvenzione comunitaria può essere fornito **in modo quasi sistematico** tramite contributi in natura.

(11) Considerata la specificità dei lavori di normazione e, in particolare, la partecipazione importante delle varie parti interessate al processo di normazione, è necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normazione oggetto di una sovvenzione comunitaria può essere fornito tramite contributi in natura.

Motivazione

Oltre alle modifiche evidenziate, la versione originale dell'emendamento comporta altre modifiche che non concernono la versione italiana.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Considerata la specificità dei lavori di normazione e, in particolare, la partecipazione importante **delle varie parti interessate, tra cui le imprese**, al processo di normazione **tramite la fornitura di esperti**, è necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normazione oggetto di una sovvenzione comunitaria può essere fornito **in modo quasi sistematico** tramite contributi in natura.

(11) Considerata la specificità dei lavori di normazione e, in particolare, la partecipazione importante al processo di normazione **dei vari soggetti interessati**, è necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normazione oggetto di una sovvenzione comunitaria può essere fornito tramite contributi in natura, **ad esempio attraverso la messa a disposizione di esperti**.

Emendamento 7
Considerando 13

(13) È altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati **e necessari** per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi **perduti**, versati indebitamente **o male utilizzati**, in

(13) È altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi versati indebitamente, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del

conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) verifica della qualità e della conformità delle norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione;

d) verifica della qualità e della conformità **alla legislazione comunitaria pertinente** delle norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione;

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

e) traduzione, se necessario, di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione **impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione della Comunità** nelle lingue comunitarie che non sono lingue di lavoro degli organismi europei di normazione;

e) traduzione, se necessario, di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione **europeo** nelle lingue comunitarie che non sono lingue di lavoro degli organismi europei di normazione;

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis) le spese amministrative riguardanti le attività di sorveglianza, controllo, revisione e valutazione.

Motivazione

Si tratta di una parte di testo figurante in origine all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 3

3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) sono ammissibili solo previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE sulle richieste da trasmettere agli organismi europei di normazione. *Non concerne la versione italiana.*

(Modifica di ordine linguistico. Concerne solo la versione slovacca.)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 3

3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) **sono ammissibili** solo previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE sulle richieste da trasmettere agli organismi europei di normazione.

3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) **possono beneficiare di finanziamenti comunitari** solo previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE sulle richieste da trasmettere agli organismi europei di normazione.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1

1. I finanziamenti comunitari sono effettuati, **mediante sovvenzioni, senza invito a presentare proposte, agli organismi o entità seguenti:**

a) organismi europei di normazione, per realizzare le attività di cui all'articolo 3,

b) entità **citate in un atto di base ai sensi**

1. I finanziamenti comunitari sono effettuati:

a) **mediante sovvenzioni, senza invito a presentare proposte, agli** organismi europei di normazione, per realizzare le attività di cui all'articolo 3,

b) **mediante sovvenzioni previo invito a**

dell'articolo 49 del regolamento finanziario, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normazione, i lavori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) *della presente decisione*.

I finanziamenti sono eseguiti tramite la concessione di sovvenzioni previo invito a presentare proposte, oppure con bando di gara, per i lavori connessi alla normazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o per i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

presentare proposte, oppure con bando di gara, ad altre entità, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normazione, i lavori *connessi alla normazione* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della presente decisione *o i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.*

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 2

2. Il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), può essere eseguito sia sulla base di sovvenzioni all'azione, sia di sovvenzioni di funzionamento. Le sovvenzioni di funzionamento **non hanno** carattere degressivo in caso di rinnovo.

2. Il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), può essere eseguito sia sulla base di sovvenzioni all'azione, sia di sovvenzioni di funzionamento. Le sovvenzioni di funzionamento **possono** carattere degressivo in caso di rinnovo.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 4

4. È ammesso il cofinanziamento sotto forma di contributi in natura. La valorizzazione dei contributi in natura viene effettuata secondo le modalità previste dal regolamento (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Non concerne la versione italiana.

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 16
Articolo 6, titolo

Gestione, realizzazione, sorveglianza

Sorveglianza

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli stanziamenti autorizzati dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normazione possono coprire le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione, in particolare di studi, riunioni, azioni d'informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d'informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.

soppresso

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione **valuta a scadenza regolare** la pertinenza delle attività di normazione oggetto di un finanziamento comunitario rispetto alle esigenze delle politiche e della legislazione comunitarie.

2. La Commissione **sorveglia** la pertinenza delle attività di normazione oggetto di un finanziamento comunitario rispetto alle esigenze delle politiche e della legislazione comunitarie **e informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tali attività almeno ogni cinque anni.**

MOTIVAZIONE

Obiettivo della presente decisione è quello di fissare il quadro giuridico per il finanziamento dell'attività di normazione europea. La relatrice desidera sottolineare l'importanza della normazione europea per il consolidamento del mercato interno, in particolare in virtù della soppressione degli ostacoli tecnici.

Uno dei punti centrali della proposta in esame è rappresentato dalla netta distinzione operata tra entità che possono ricevere finanziamenti comunitari sotto forma di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, ed entità finanziate tramite la concessione di sovvenzioni previo invito a presentare proposte o bando di gara. Fermo restando che tutte le entità possono ricevere sovvenzioni, previo invito a presentare proposte, per la realizzazione di lavori preparatori o accessori, la relatrice propone che soltanto gli organismi europei di normazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ossia CEN, CENELEC ed ETSI) possano ricevere sovvenzioni senza invito a presentare proposta, tenuto conto della posizione particolare che tali organismi rivestono all'interno del sistema di normazione europeo. Sebbene, nei considerando, la proposta originaria della Commissione precisi chiaramente la posizione e i compiti delle entità che possono beneficiare di finanziamenti comunitari, l'articolato della decisione prevede, segnatamente all'articolo 5, la possibilità di concedere sovvenzioni anche ad altre entità senza invito a presentare proposte. La Commissione giustifica tale disposizione facendo riferimento all'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (Eurocae), organizzazione citata nel regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo come organizzazione che coopera con gli organismi europei di normazione. L'Eurocae è l'unica entità che la Commissione propone di finanziare mediante la concessione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte. Tale soluzione complicherebbe complica l'intera procedura di finanziamento, oltre a porre l'Eurocae in una posizione privilegiata rispetto ad altre entità che partecipano al processo di normazione. La relatrice ritiene inopportuno che un'entità operante in un unico settore riceva un siffatto trattamento privilegiato e chiede che sia salvaguardata la trasparenza dei finanziamenti.

La proposta della Commissione prevede che le sovvenzioni di funzionamento destinate a finanziare le attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione non abbiano carattere degressivo in caso di rinnovo. Tale disposizione è in contrasto con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ai sensi del quale, in caso di rinnovo di una sovvenzione, questa deve avere carattere decrescente, e renderebbe impossibile alla Commissione ridurre le sovvenzioni in casi eccezionali. La relatrice propone pertanto di modificare il testo nel modo seguente: "Le sovvenzioni di funzionamento possono carattere degressivo in caso di rinnovo".

Anche l'articolo 6, relativo alla gestione, realizzazione e sorveglianza dei finanziamenti, rappresenta un punto cruciale. A giudizio della relatrice, è opportuno che la parte relativa alle spese amministrative sia inserita all'articolo 3, dove sono elencate tutte le attività ammissibili al finanziamento comunitario. Tale scelta è dettata dalla volontà di cercare di raggruppare tutte le attività di finanziamento in un unico punto del testo, razionalizzando la struttura della decisione. Per quanto riguarda la sorveglianza, la Commissione dovrebbe sorvegliare

l'efficacia delle attività di normazione finanziate dalla Comunità e informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tali attività almeno ogni cinque anni, il che garantirebbe l'efficace applicazione della decisione.